

Allegato "A" al N. 10908 di Fascicolo

Statuto
U.S.A.P.

Art. 1 Costituzione e scopi

L'Associazione Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro, d'ora in poi U.S.A.P., riconosciuta dalla Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) con delibera del 30.04.1994, non ha fine di lucro ed ha per scopo la tutela degli interessi sportivi, professionali, morali ed economici degli allenatori di pallacanestro in generale e la promozione di iniziative utili alla categoria ed allo sviluppo dello sport della pallacanestro.

Art. 2 Sede e Durata dell'Associazione

L'Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro ha sede in Bologna, via dell'Abbadia n. 8.
L'Associazione avrà durata fino al 30 giugno 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea generale.

Art. 3 Associati

Possono associarsi all'U.S.A.P. gli allenatori di pallacanestro che svolgono attività in campionato professionistico e possono inoltre associarsi coloro che svolgono attività in campionato non professionistico. Sono allenatori professionisti coloro i quali sono titolari di un contratto di lavoro professionistico ai sensi della legge 91 / 1981 stipulato con società che disputa campionato considerato professionista dalla Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) ; sono allenatori non professionisti coloro i quali godano di compensi per esercizio diretto di attività sportiva non professionistica ex art. 67 primo comma lett. m) dpr 917/86 o che svolgano volontariamente la loro attività anche a titolo gratuito. Coloro che desiderano associarsi all'U.S.A.P. debbono presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo che, valutata e riscontrata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti professionali e morali, potrà accoglierla o respingerla, con decisione non soggetta a gravame.

L'iscrizione implica l'accettazione incondizionata e preventiva alle norme statutarie ed ai regolamenti emanati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalla F.I.P. e dagli Organi dell'Associazione, nonché l'obbligo di corrispondere la quota associativa ordinaria e le contribuzioni straordinarie.

La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni, che dovranno pervenire in forma scritta presso la sede dell'associazione entro trenta giorni dall'inizio dell'anno sociale;
- b) per morosità, che verrà accertata dal Consiglio Direttivo, trascorsi novanta giorni dalla data prevista per il pagamento non eseguito per causa imputabile all'associato;
- c) per indegnità, che verrà deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, per gravi motivi e previa facoltà di audizione dell'interessato;
- d) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio Probiviri, per accertare ragioni di incompatibilità o per aver contravvenuto agli obblighi statutari e previa facoltà di audizione dell'interessato;
- e) per la perdita della qualifica di tesserato al Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.) nei casi previsti dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali.

Gli associati che per una delle ragioni sopra elencate cessino di far parte dell'Associazione perdono ogni diritto sul fondo comune dell'Associazione stessa.

E' incompatibile con la qualifica di associato la qualifica di direttore sportivo, general manager, team manager, cariche direttive in società sportive di pallacanestro, procuratore o agente sportivo.

Art. 4 Anno sociale, entrate, patrimonio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dall'1 luglio al 30 giugno successivo.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Eventuali avanzi gestionali rilevati alla chiusura di ogni esercizio dovranno essere reinvestiti nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Associazione che non ha fini di lucro.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali ordinarie determinate in misura differenziata per la categoria degli allenatori di pallacanestro che svolgono tale attività in campionato professionistico e la categoria degli allenatori che svolgono l'attività in campionato non professionistico;
- b) contribuzioni straordinarie;

c) proventi derivanti da manifestazioni ed attività didattiche;

d) proventi derivanti da sponsorizzazioni pubblicitarie;

e) contribuzioni liberali, lasciti e donazioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili acquisiti a titolo oneroso o pervenuti per lasciti e donazioni.

Art. 5 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'U.S.A.P.:

- l'Assemblea generale
- il Presidente
- il Consiglio direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

Art. 6 Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli associati iscritti all'U.S.A.P. da almeno trenta giorni ed in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi.

L'Assemblea è convocata sia in seduta ordinaria che straordinaria, dal Presidente dell'U.S.A.P., almeno quindici giorni prima della data fissata mediante lettera racc.ta a.r., a mezzo posta elettronica, a mezzo annunci su periodici sul sito web dell'Associazione, o qualsiasi altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo di ricezione o di conoscenza da parte degli iscritti dell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione deve precisare luogo, data, ora ed ordine del giorno.

L'Assemblea è inoltre convocata, sempre a cura del Presidente dell'Associazione ed ove questi non provveda, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto degli associati con obbligo per i richiedenti di precisare l'ordine del giorno.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Nella sola ipotesi di scioglimento dell'Associazione, per la delibera è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

Le deliberazioni assembleari sono assunte se ri-

portano un numero di voti favorevoli di almeno i 2/3 degli associati appartenenti alla categoria degli allenatori professionisti intervenuti anche per delega.

L'astensione non è considerata voto.

Per la partecipazione all'Assemblea sono ammesse deleghe in numero non superiore a cinque per ogni partecipante all'assemblea.

L'Assemblea nomina in apertura di seduta un presidente, un segretario e due scrutatori di cui uno fra gli associati appartenenti alla categoria degli allenatori di pallacanestro che svolgono detta attività in campionato non professionistico se presente e per le sedute elettive, nomina la Commissione elettorale composta da due membri di cui uno fra gli associati appartenenti alla categoria degli allenatori di pallacanestro che svolgono detta attività in campionato non professionistico, se presente.

La Commissione elettorale provvederà alla verifica dei poteri, al controllo delle candidature ed a tutte le operazioni elettorali necessarie.

Art. 7 Attribuzioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali o che non siano specificatamente attribuiti ad altri Organi dal presente statuto.

Nella sessione ordinaria delibera in particolare su:

- esame della gestione sociale;
- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- elezione degli Organi sociali;
- attribuzione di cariche onorarie.

Nella sessione straordinaria delibera in particolare su:

- Statuto sociale e modificazione dello stesso;
- Scioglimento dell'Associazione.

Per le sessioni di Assemblea straordinaria è necessario l'intervento di un Notaio.

Il Presidente dell'U.S.A.P. viene eletto dall'Assemblea generale degli associati fra coloro che presentano la candidatura sottoscritta da almeno dieci degli associati appartenenti alla categoria degli allenatori di pallacanestro che svolgono detta attività in campionato professionistico o da almeno cinquanta degli associati appartenenti alla categoria degli allenatori di pallacanestro che svolgono detta attività in campionato non professionistico.

Almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale, avente all'ordine del giorno la nomina del Presidente, il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, dovrà stabilire un voto ponderatamente proporzionato al diverso numero degli associati appartenenti alla categoria degli allenatori di pallacanestro che svolgono l'attività in campionato professionistico e non professionistico.

Detta delibera del Consiglio Direttivo dovrà essere pubblicata sul sito web dell'Associazione, affinché gli Associati ne possano prendere visione.

Nel rispetto del quorum deliberativo dell'Assemblea generale fissato nel precedente art. 6, il candidato che risulterà eletto dovrà ottenere un numero di voti favorevole pari alla metà più uno degli Associati presenti aventi diritto di voto.

Per la elezione dei Consiglieri, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, ciascuna categoria degli allenatori di pallacanestro può presentare una ed una sola lista per ogni organo sociale da eleggere.

La lista dovrà essere sottoscritta da non meno di tre associati appartenenti alla categoria degli allenatori di pallacanestro che svolgono detta attività in campionato professionistico per quella da essi presentata e da non meno di cinque associati appartenenti alla categoria degli allenatori di pallacanestro che svolgono detta attività in campionato non professionistico per quella da essi presentata.

I nomi dei candidati dovranno essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi. Ciascuna candidatura dovrà essere accettata con dichiarazione del candidato, da depositare all'atto della presentazione della lista

La lista presentata dalla categoria degli allenatori di pallacanestro che svolgono detta attività in campionato professionistico, dovrà comprendere un numero di candidati non minore di tre; e un numero di candidati non maggiore a nove per l'elezione del Consiglio Direttivo, non maggiore a cinque candidature per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, non maggiore a cinque candidature per l'elezione del Collegio dei Probiviri.

La lista presentata dagli allenatori di pallacanestro che svolgono detta attività in campionato non professionistico dovrà comprendere un nume-

ro di candidati non minore di due e un numero di candidati non maggiore a quattro per l'elezione del Consiglio Direttivo, non maggiore a tre candidature per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, non maggiore a tre candidature per l'elezione del Collegio dei Probiviri.

Nessun candidato può essere compreso in liste diverse pena la nullità della sua elezione.

Ogni associato elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di attribuire preferenze tra i candidati compresi nella lista votata.

Ogni associato elettore ha facoltà di esprimere nell'ambito della lista presentata dagli allenatori di pallacanestro che svolgono detta attività in modo professionistico, un numero massimo di sette preferenze per l'elezione del Consiglio Direttivo, un numero massimo di tre per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, un numero massimo di tre per l'elezione del Collegio dei Probiviri.

Ogni associato elettore ha facoltà di esprimere nell'ambito della lista presentata dagli allenatori di pallacanestro che svolgono detta attività in campionato non professionistico, un numero massimo di due preferenze per l'elezione del Consiglio Direttivo e non più di una preferenza per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e per l'elezione del Collegio dei Probiviri.

Il riparto degli eletti tra le liste per il Consiglio Direttivo è effettuato nel numero di sette per la lista degli allenatori professionisti e nel numero di due per la lista degli allenatori della categoria non professionistica. In caso di unicità di lista ammessa al riparto alla stessa sarà attribuito il numero degli eletti pari al numero dei componenti il collegio cui la votazione si riferisce.

Risulteranno eletti sette fra i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nella lista presentata dagli allenatori di pallacanestro che svolgono detta attività in campionato professionistico e due fra i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nella lista presentata dagli allenatori di pallacanestro che svolgono detta attività in campionato non professionistico.

Il riparto degli eletti tra le liste per il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio

dei Probiviri è effettuato nel numero di quattro per la lista degli allenatori professionisti e nel numero di uno per la lista degli allenatori della categoria non professionistica.

In caso di unicità di lista ammessa al riparto alla stessa sarà attribuito il numero degli eletti pari al numero dei componenti il collegio cui la votazione si riferisce.

A parità di cifre individuali di ogni candidato, date dalla somma dei voti di preferenza validi, prevale il candidato la cui lista ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di dimissioni o vacanza per qualunque motivo di uno o più eletti, si procederà alla loro sostituzione sino ad un massimo di cinque sostituzioni per il Consiglio Direttivo e di due per gli altri collegi, nel seguente ordine di precedenza: il primo candidato non eletto e in caso di parità di cifre individuali, il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione, in caso di parità di cifre individuali e di anzianità di iscrizione il candidato più anziano di età.

Il componente di uno degli Organi sociali che rimarrà assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive sarà dichiarato decaduto.

Art. 8. Presidente Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta ed amministrata dal Presidente e Consiglio Direttivo formato da nove associati eletti ai sensi del precedente articolo 7

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri componenti, un Vice presidente ed un Comitato di Presidenza composto dal presidente, dal Vice presidente e da tre consiglieri di cui uno scelto fra gli eletti nella lista degli allenatori della categoria non professionistica.

Il Consiglio Direttivo nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario generale dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo ed il Comitato di Presidenza, sotto la direzione del Presidente, sono validamente costituiti quando vi partecipi la maggioranza dei componenti compreso il presidente o chi ne fa le veci; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne viene fatta

richiesta da metà dei suoi componenti, o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Collegio dei Probiviri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, con facoltà di conferire le necessarie procure al segretario generale e ad un altro consigliere.

Convoca l'Assemblea generale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato di Presidenza, coordina l'attività di tutti gli Organi dell'Associazione.

In caso di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di dimissioni o vacanza il Vice Presidente assume la presidenza dell'Associazione sino a nuove elezioni da tenersi entro sessanta giorni dall'evento. Il Presidente può essere scelto anche fra non associati, ma deve essere tesserato al C.N.A..

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; si attiva per il raggiungimento delle finalità sociali; si incarica di far rispettare lo statuto, emanando all'uopo eventuali regolamenti che pure è facultizzato a modificare.

Al Consiglio Direttivo spetta fissare, anno per anno, l'importo delle quote sociali anche in misura differenziata in rapporto alla qualifica professionale degli associati. Decide inappellabilmente sull'ammissione dei nuovi associati che ne fanno domanda. Designa i rappresentanti dell'U.S.A.P. presso le altre Associazioni o Enti che operano nell'ambito della pallacanestro perseguendo fini comuni.

Il Consiglio Direttivo, in difetto di rappresentanza al proprio interno di tutte le categorie associate, potrà provvedere direttamente alla nomina di due membri della categoria non rappresentata.

I membri nominati potranno partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con poteri consultivi e propulsivi escluso il diritto di voto. Il Comitato di Presidenza è investito di tutte le attribuzioni spettanti al consiglio Diretti-

vo, provvede al normale funzionamento dell'Associazione dando esecuzione alle delibere dello stesso Consiglio Direttivo. In caso di necessità può adottare provvedimenti d'urgenza con obbligo di farli ratificare alla prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.

Art. 9 Segretario generale

Il Segretario generale, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente, amministra l'associazione limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, comprendendosi tra questi le operazioni bancarie e di cassa, nonché il rilascio di quietanze e ricevute. Partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza, alle Assemblee e commissioni, senza diritto di voto e provvedendo alla redazione dei verbali delle riunioni stesse ed alla loro conservazione. Può essere scelto anche fra non associati e la sua carica è incompatibile con altro incarico nell'ambito della F.I.P.

Art. 10 Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti.

Nella prima riunione successiva alla elezione, il Consiglio designa nel proprio seno un Presidente ed elegge i tre membri effettivi di cui uno fra gli eletti nella lista degli allenatori della categoria non professionistica ed i membri supplenti.

Il collegio dei Revisori dei Conti esprime le proprie osservazioni sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo in occasione dell'assemblea annuale fissata per l'approvazione del bilancio. Compie, almeno ogni quattro mesi, con la presenza di almeno due dei suoi membri, verifiche sulla regolare tenuta della contabilità e della cassa. Delle riunioni deve essere redatto verbale che, in caso di rilevanti inadempienze, dovrà essere immediatamente trasmesso al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.

Art. 11 Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti.

Nella prima riunione successiva alla elezione, il Collegio designa nel proprio seno un Presidente ed elegge i tre membri effettivi di cui uno fra gli eletti nella lista degli allenatori della categoria non professionistica ed i membri

supplenti.

Il Collegio dei Probiviri dirime le controversie tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione; giudica, con competenza esclusiva, come arbitro semplice ed irrituale e con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dal deposito del lodo di cui all'art. 825.c.p.c.; giudica inappellabilmente sulle questioni disciplinari e su ogni altra questione che possa insorgere circa la interpretazione ed applicazione del presente statuto.

Il Collegio dei Probiviri esprime, per il Consiglio Direttivo, i pareri previsti all'art. 3 lett. c e d del presente Statuto.

Art. 12 Durata delle cariche sociali

Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri dureranno in carica quattro anni e potranno essere rieletti.

Art. 13 Scioglimento dell'Associazione

L'U.S.A.P. si scioglierà nei casi previsti dalla legge o su delibera dell'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

Art. 14 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del diritto ordinario in quanto applicabili, comunque in coerenza ai regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) ivi compresa la clausola compromissoria.

F.to Zappi Giannetto

" MICHELE ZERBINI NOTAIO